

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarelo@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 9 novembre 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vogliamo ricordarvi le prossime scadenze fiscali e anticiparvi le probabili novità contenute nei provvedimenti in corso di approvazione.

ACCONTI DELLE IMPOSTE - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2017

Entro giovedì **30 novembre 2017** deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte dovute sul reddito conseguito nel 2017. L'acconto da versare è relativo:

- alle imposte Irpef, Ires e Irap;
- alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe;
- all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex L. 98/2011 e per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014).

L'acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.

Con il **metodo storico** l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:

- "Differenza" o "Ires dovuta" o "Differenza a favore del contribuente" del quadro RN di Unico 2017;
- "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2017.

Con il **metodo previsionale**, invece, l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2017. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2017 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2016, lo stesso può effettuare, naturalmente a rischio di sanzioni in caso di errore, il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico.

Qui di seguito una tabella sintetica per calcolare l'acconto di novembre.

Persone fisiche - IRPEF e IRAP - Acconto pari al 100% del rigo RN34 (o RN61 se rideterminato)

IRPEF (Rigo RN34)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN34 $\geq$ € 258,00	Se rigo IR21 $\geq$ € 258,00	IRPEF: importo di rigo RN34 meno prima rata IRAP: importo di rigo IR21 meno prima rata
Se € 52,00 $\leq$ rigo RN34 $\leq$ € 257,00	Se € 52,00 $\leq$ rigo IR21 $\leq$ € 257,00	IRPEF: importo di rigo RN34 (unica rata) IRAP: importo di rigo IR21 (unica rata)
Se rigo RN34 $\leq$ € 51,00	Se rigo IR21 $\leq$ € 51,00	Non si versa acconto

Cedolare "secca" - Acconto pari al 95%

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RB11, colonna 3 $\geq$ € 272,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 $\times$ 95% meno prima rata
Se € 52,00 $\leq$ rigo RB11, colonna 3 $\leq$ € 271,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 $\times$ 95% (unica rata)
Se rigo RB11, colonna 3 $\leq$ € 51,00	Non si versa acconto

Società di persone - IRAP - Acconto pari al 100%

IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo IR21 $\geq$ € 258,00	Importo di rigo IR21 meno prima rata
Se € 52,00 $\leq$ rigo IR21 $\leq$ € 257,00	Importo di rigo IR21 (unica rata)
Se rigo IR21 $\leq$ € 51,00	Non si versa acconto

Società di capitali ed enti commerciali - IRES e IRAP - Acconto pari al 100%

IRES (Rigo RN17)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN17 $\geq$ € 258,00	Se rigo IR21 $\geq$ € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 $\times$ 100% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 $\times$ 100% meno prima rata
Se € 21,00 $\leq$ rigo RN17 $\leq$ € 257,00	Se € 21,00 $\leq$ rigo IR21 $\leq$ € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 $\times$ 100% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 $\times$ 100% (unica rata)
Se rigo RN17 $\leq$ € 20,00	Se rigo IR21 $\leq$ € 20,00	Non si versa acconto

Eventuale ricalcolo degli acconti IRES causa le modifiche all'ACE

Ai soli fini del calcolo dell'acconto IRES, l'IRES dovuta per il 2016 deve essere ricalcolata determinando l'ACE relativa a tale periodo d'imposta sulla base del nuovo coefficiente fissato per il 2017, pari all'1,6%.

Superammortamenti 140%: nessun obbligo di ricalcolo. A differenza dello scorso anno, non occorre ricalcolare l'imposta storica dovuta per il 2016 se, in tale periodo d'imposta, si è applicata l'agevolazione dei c.d. superammortamenti".

Acconto IRES col metodo previsionale

Esso può essere ridotto a seguito dell'eventuale iperammortamento 2017.

Ricordiamo ancora che l'IRES presunta 2017, sulla quale commisurare l'acconto determinato con il metodo previsionale, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota del 24% (prima era del 27,5%).

Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.) - Modello UNICO 2017 ENC - IRES e IRAP

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2017)
Se rigo RN28 $\geq$ € 258,00	Se rigo IR21 $\geq$ € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 $\times$ 100% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 $\times$ 100% meno prima rata
Se € 21,00 $\leq$ rigo RN28 $\leq$ € 257,00	Se € 21,00 $\leq$ rigo IR21 $\leq$ € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 $\times$ 100% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 $\times$ 100% (unica rata)
Se rigo RN28 $\leq$ € 20,00	Se rigo IR21 $\leq$ € 20,00	Non si versa acconto

Codici tributo e causali contributo

Di seguito i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24.

Tipologia di acconto	Codice tributo
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1791
IVIE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
IVAFE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
"Cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 24%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 25,72%	PXX

Acconti dei contribuenti in contabilit  semplificata (per cassa)

Particolare attenzione va posta per gli acconti dei contribuenti in contabilit  semplificata, per i quali occorrer  rielaborare presuntivamente tutti i calcoli. Infatti l'assurda normativa emanata, che attualmente prevede nel 2017 la rilevanza delle rimanenze iniziali (come costo) ma non di quelle finali (come ricavo), oltre che un regime misto di cassa/competenza per le altre spese, determina diversi effetti distorsivi e puo' provocare la mancanza di reddito o addirittura la chiusura in perdita, quindi la non debenza degli acconti.

Acconti IVIE - IVAFE

La prima   la patrimoniale sugli immobili all'estero, la seconda sulle attivita' finanziarie detenute all'estero. Anche per esse vanno versati gli acconti al 100%, se $\geq \text{€ } 52$, detraendo quanto eventualmente versato a titolo di primo acconto. I righi di riferimento sono rispettivamente RW7 e RW6.

Acconto contributo INPS EX L. 335/95

I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2017, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2016.

Nel 2017 agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS si applicano le seguenti aliquote:

- soggetti senza altra copertura previdenziale: 25,72%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 100.324 euro;
- soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad es. dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione (diretta o indiretta): 24%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 100.324,00 euro.

Il pagamento dell'acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo, pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell'anno precedente.

Versamenti

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalit  telematiche (F24 on line, F24 web e F24 cumulativo), direttamente o tramite intermediari abilitati.

I soggetti non titolari di partita IVA, in alternativa alla facolt  di avvalersi delle modalit  telematiche, possono continuare ad effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, qualora non debbano utilizzare crediti in compensazione. Per tali soggetti resta invece l'obbligo di adoperare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in caso di:

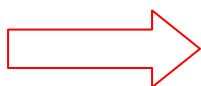
- modelli F24 "a saldo zero";
- utilizzo in compensazione di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi.

Scaglioni e aliquote IRPEF 2017

Vi rammentiamo le aliquote Irpef 2017, che non sono mutate. L'imposta viene calcolata in rapporto all'ammontare del reddito del contribuente, applicando aliquote diverse per scaglioni di reddito, la somma delle imposte dovute sui diversi scaglioni di reddito costituisce l'imposta lorda.

Le percentuali sotto riportate non considerano le addizionali comunali e regionali, che variano a seconda del Comune e che possiamo stimare sull'ordine di un ulteriore 3% / 4%.

Reddito imponibile 2017	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni)
Fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro



In Studio potrete ritirare, in prossimit  della scadenza, le deleghe compilate modello F24 per il pagamento degli acconti. Fate attenzione alle modalit  di pagamento degli F24. Possiamo anche inviarvele pi  comodamente a mezzo e-mail in formato .pdf

IMU-TASI: SCADENZA 16.12.2017

Ricordiamo che, in generale, l'IMU-TASI colpisce tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale se non di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9); per la Tasi i Comuni sono liberi di addossarne una parte all'inquilino.

Non confondiamoci poi con la TARI, che è la Tassa rifiuti che arriva normalmente a casa, né con la IUC, che è la somma dei tre balzelli comunali.

Il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata IMU e TASI relativa al 2017. In assenza di variazioni negli immobili posseduti provvederemo a stamparvi gli F24, se invece avete avuto variazioni nella consistenza o nella destinazione degli immobili, occorre che ci forniate per tempo la documentazione relativa, compresi i contratti di locazione.

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola IMU dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per effettuare i conteggi sono indispensabili i rogiti di acquisto e/o di vendita del 2017. Inoltre occorrono:

- visure catastali aggiornate;
- eventuali notifiche di variazioni di rendita o avvisi di accertamento ricevuti;
- eventuali variazioni di rendita conseguenti a ristrutturazioni, frazionamenti, ecc.
- eventuale accatastamento di immobili rurali e eventuali denunce di successione.



CHI HA AVUTO VARIAZIONI NEGLI IMMOBILI (ACQUISTI, VENDITE, EREDITÀ, TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LOCAZIONI) DEVE COMUNICARCELO SUBITO.

ACCONTO IVA 88% SCADENZA 27.12.2017

Vi ricordiamo che entro il **27/12/2017** bisogna versare, come tutti gli anni, l'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2017 ovvero, per i contribuenti trimestrali, al IV° trimestre 2017. Il pagamento può avvenire solo in via **telematica** attraverso i servizi di home banking ovvero Entratel o Fiscoonline. Ci sono al solito tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si può scegliere il più conveniente fra i tre, ricordando che non si è tenuti all'acconto IVA se non figurano almeno **103,29** euro da versare.

Secondo il **metodo storico** l'acconto da pagare è commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed è pari all'**88%** dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2016 (o per il IV° trimestre 2016). Naturalmente chi l'anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2017, anche se quest'anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% è quello risultante dalla dichiarazione Unico 2017 o dalla dichiarazione annuale IVA per il 2016, da controllare con la liquidazione annotata sull'apposito registro:

- a) per i contribuenti mensili al quadro VH, rigo VH 12 (colonna a debito);
- b) per i contribuenti trimestrali al quadro VL, rigo VL32 (Iva dovuta) + l'acconto 2016 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2016 a credito VH13 - VL33), avendo cura di non considerare gli interessi.

L'eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l'acconto IVA.

Seguendo invece il **metodo previsionale** si ha la possibilità di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'IVA che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2017; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2016 fosse stato a debito.

Seguendo il terzo metodo, detto **analitico**, si ha la possibilità di versare il **100%** dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al 20/12/2017, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioè DDT emessi e fatture d'acquisto registrate entro tale data). In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.

Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell'analogo periodo 2016, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2017 non hanno un periodo 2016 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonché coloro che hanno cessato l'attività nel 2017 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre). Sono esonerati anche i contribuenti "minimi".

Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2016 e sono mensili nel 2017, o viceversa. In questi casi è bene rivolgersi allo Studio.

Versamenti

I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega Mod. F24 indicando come anno il 2017 e con i seguenti codici tributo:

- ☞ contribuenti mensili: cod. **6013**
- ☞ contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l'interesse 1%): cod. **6035**

ALTRE NOTIZIE E DISPOSIZIONI

Split Payment: una normativa sempre piu' complicata

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 7 novembre una nuova circolare sullo Split Payment dopo le novità introdotte con il DL 50/2017, precisamente la **Circ. 27/E**, reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

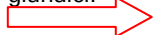
Relativamente all'ambito soggettivo dello Split, possiamo considerare due macro categorie di soggetti: da una parte, le P.A. vere e proprie e, dall'altra, le società controllate dalle P.A. e le società quotate.

La platea delle P.A. destinatarie della scissione dei pagamenti corrisponde a quella dei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l'obbligo di emettere fatture in modalità elettronica. Ai fini dell'esatta individuazione la circolare conferma che si deve fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (**IPA**), senza però considerare i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi".

Per l'individuazione invece delle Società attratte dal meccanismo dello Split, occorre aver riguardo a degli appositi elenchi, l'inclusione nei quali determina un effetto costitutivo. In particolare, per l'anno 2017, rilevano gli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, sul **sito del MEF** in data 31 ottobre 2017.

Per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 i soggetti destinatari del regime dello split payment coincideranno con quelli indicati nei quattro elenchi sul sito del Dipartimento finanze. Tenuto conto che gli elenchi definitivi sono stati pubblicati il 31 ottobre, si può dire che la loro tassatività opera solo per i mesi di novembre e dicembre 2017.

Secondo l'Agenzia Entrate, l'individuazione dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione dello Split deriva solo dagli **elenchi pubblicati** e **dall'elenco Ipa**, non avendo più alcuna utilità, per il fornitore, richiedere l'attestazione, con la conseguenza che l'eventuale rilascio da parte del committente, in contrasto con gli elenchi definitivi, è privo di effetti giuridici.



Importante: pertanto dal **7.11.2017** solo gli **Elenchi pubblicati** fanno testo per stabilire se un cliente e' assoggettato o meno allo Split, non vale piu' la dichiarazione del cliente.

Ricordiamo che rimangono escluse da Split le fatture in reverse charge, le esenti o non imponibili o relative ad operazioni in regimi speciali, che prevalgono sempre sul meccanismo dello split payment.

Voucher Digitalizzazione per imprese - Bonus 10.000 euro

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le istruzioni per poter beneficiare degli incentivi per la digitalizzazione delle PMI. I progetti presentati dovranno prevedere l'acquisto di hardware o software atto a migliorare i processi lavorativi o formativi in ambito ICT.

Il decreto direttoriale del 24 ottobre 2017 definisce infatti le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Ciascuna impresa potrà accedere a un **Voucher massimo di 10mila euro**. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile nella sezione "incentivi" del sito web del MISE, a partire dalle ore 10 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17 del 9 febbraio 2018. Ma già dal 15 gennaio sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Credito d'imposta 2018 per la formazione 4.0

Ormai i bonus stanno diventando una regola, vengono emanati a pioggia, forse in vista delle elezioni 2018.

E' prevista un'agevolazione sotto forma di un credito d'imposta, pari al 40% del costo del personale dipendente occupato nella formazione al fine di acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0", quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali. Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il bonus riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono spese di formazione 4.0.

Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli specifici ambiti che saranno indicati in apposito allegato alla legge di bilancio 2018, fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro.

Spesometro e Liquidazioni Iva

Attualmente la normativa prevede per il 2018 la periodicità trimestrale sia delle comunicazioni delle liquidazioni Iva che dello Spesometro. Siamo in attesa che questa disciplina venga rivista, semplificando soprattutto lo Spesometro che tante proteste ha suscitato.

Pertanto, attualmente, i termini di presentazione dello **spesometro** del semestre 1.7-31.12.2017 sono fissati al 28.2.2018. Per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** periodiche trimestrali rimangono ferme le date del 30.11.2017 e del 28.2.2018.

Semplificazione degli elenchi Intrastat

Ricordiamo che con Provvedimento 25.9.2017 vengono previste misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

In particolare sono previste le seguenti misure semplificative per il 2018:

- **abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti** di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da euro 50.000 a euro 200.000 trimestrali per acquisti di beni, e da euro 50.000 a euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi, al fine dell'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dei relativi elenchi;
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e servizi, (per tali operazioni la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di euro 50.000);
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni, in quanto la compilazione dei dati statistici negli elenchi in esame è opzionale per i soggetti che non superano euro 100.000 di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", per elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto.

Tali misure semplificative si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento **decorrenti dal mese di gennaio 2018**.

Contratto di prestazione occasionale - Limiti

Il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. nella L. 96/2017) offre una flessibilità simile a quella prevista dai vecchi voucher, ma con molti più vincoli che lo rendono inaccessibile a gran parte dei committenti. In particolare, ricordiamo:

- i limiti economici: 5.000 euro per i compensi complessivamente percepibili ed erogabili dai soggetti coinvolti e 2.500 euro come limite individuale;
- il limite di durata di massimo 280 ore all'anno;
- i limiti soggettivi, che rendono il contratto di prestazione occasionale inutilizzabile da un'ampia cerchia di utilizzatori, tra cui, ad es. le aziende che hanno in media più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

La compilazione del libro cespiti - 31.10.2017

Il rinvio del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2017 incide anche sui termini per la compilazione e la conservazione del registro

La proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione dei modelli REDDITI 2017 ha determinato il differimento anche degli adempimenti connessi a questa scadenza, tra cui la compilazione del libro cespiti la quale andava effettuata entro il 31.10.2017.

Stampa Registro Inventari - 31.1.2018

La stampa del Libro Inventari deve essere redatta entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e deve essere numerata progressivamente in ogni pagina. Quest'anno la scadenza, causa la proroga al 31.10 della presentazione dell'Unico, slitta al 31.1.2018.

Nuova Nomenclatura combinata delle merci dal 2018

Dal 1° gennaio 2018 sarà in vigore la versione aggiornata della Nomenclatura combinata delle merci, adottata dalla Commissione europea il 12 ottobre 2017.

ANTICIPAZIONI SULLA FINANZIARIA 2018

Ci basiamo sul DDL ancora non definitivamente approvato al fine di anticiparvi i probabili contenuti della manovra 2018.

Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica

La detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR, relativa ad interventi di ristrutturazione edilizia attualmente nella misura del 50%, viene prorogata al 31.12.2018.

Analogamente la detrazione IRPEF detta bonus mobili, a patto che l'intervento di ristrutturazione cui detto bonus e' collegato sia effettuato a partire dall'1.1.2017.

Prorogata al 31.12.2018 anche la detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; l'aliquota, tuttavia, è ridotta dal 65% al 50% per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Nuove detrazioni sono state introdotte per gli interventi di sistemazione a verde, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per le polizze assicurative contro eventuali calamità naturali.

Superammortamento e Iperammortamento

Si proroga al 2018 l'iperammortamento del 250%; qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato un acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.

Si riaprono per il 2018 (con coda a giugno 2019), i termini del superammortamento in scadenza il prossimo 31 dicembre, ma con due rilevanti modifiche: vengono esclusi tutti i veicoli di cui all'articolo 164 c. 1 del Tuir, anche se strumentali e si riduce dal 40% al 30% la maggiorazione del costo per ammortamenti e leasing.

Per cui chi fosse interessato può ordinare e versare un acconto almeno del 20% entro dicembre 2017, con consegna entro giugno 2018, allo scopo di fruire del superammortamento al 140%. E' anche possibile nel 2018 trasformare l'acquisto in un leasing.

Problematiche IVA di fine anno

Termini ristrettissimi per poter detrarre l'Iva sugli acquisti

L'art. 2 c. 1 del DL 50/2017 ha modificato i termini entro i quali è possibile recuperare l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

In base alle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche, tale diritto sorgeva nel momento in cui l'IVA diveniva esigibile e poteva essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, alle condizioni esistenti in tale momento. Ad esempio, un soggetto passivo d'imposta poteva detrarre l'IVA relativa ad un acquisto effettuato nel 2014 entro il mese di aprile 2017.

Le nuove infelici disposizioni consentono, invece, l'esercizio della detrazione Iva sugli acquisti, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto. Ciò implica che l'IVA relativa ad un acquisto di beni effettuato nel 2017 potrà essere detratta al massimo in seno alla Dichiarazione annuale Iva scadente il 30 aprile 2018.

Chi ha emanato questa norma probabilmente non ha mai vissuto in un'azienda dove le fatture fornitori, prima di essere registrate in Iva e contabilità, seguono diversi passaggi al fine del controllo delle merci acquistate, della regolarità dei prezzi praticati, della conformità delle merci, della correttezza della fattura ricevuta, ecc., passaggi che terminano, dopo i visti degli uffici preposti, con la registrazione della fattura. Registrazione che può avvenire anche dopo uno o due mesi dalla ricezione.

Ci auguriamo che prima o poi prevalga il buon senso e la norma sia cambiata.

Se così non fosse, suggeriamo intanto di allertare i fornitori affinché inviino le fatture datate 2017 entro la prima decade di gennaio 2018. In ogni modo queste fatture saranno in gran parte registrate nel 2018 ma dovranno essere inserite nell'Iva detraibile 2017 della Dichiarazione annuale Iva scadente il 30.4.2018. Come fare? O le software house modificheranno i programmi gestionali o dovremo, ad es., istituire un Registro Iva sezionale dove annotare separatamente queste fatture. Con buona pace delle quadrature con i versamenti mensili, con le Liquidazioni trimestrali e con lo Spesometro.

Rimiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.